

---

**D**iritto *A*vanzato

Edizioni

---

**Arbitrato ed esecuzioni:**

possono essere decise dagli arbitri le opposizioni all'esecuzione forzata e le opposizioni agli atti esecutivi?  
(annotazione schematica a [Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 30.3.2018, n. 7891](#))

di Giulio SPINA\*

---

**Sommario**

[La fattispecie](#)

[La questione](#)

[Il principio di diritto dettato da Cass. 7891/2018](#)

[Argomentazioni](#)

---

\* Direttore editoriale Centro Studi Diritto Avanzato - Edizioni; Coordinatore unico di Redazione *La Nuova Procedura Civile*; Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

## La fattispecie

La Cassazione analizza la **portata applicativa della seguente clausola arbitrale**: *“qualsiasi controversia - di natura tecnica, amministrativa o giuridica - che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine del rapporto nascente dall'ammissione al contributo, sarà deferita ad un Collegio di tre arbitri rituali, di cui il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dalla parte convenuta ed il terzo, con funzioni di presidente, dai due arbitri come sopra nominati, o, in difetto di accordo, dal presidente del Consiglio di Stato. Il collegio arbitrale avrà sede in Roma e giudicherà secondo diritto. La presente clausola compromissoria immediatamente operativa, non suscettibile di declinatoria, comporta l'applicazione delle norme dettate in tema di arbitrato dal codice di procedura civile”*.

## La questione

La questione sottoposta all'attenzione della Suprema Corte è se tale clausola **estenda i propri effetti alla materia dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi**.

## Il principio di diritto dettato da Cass. 7891/2018

*La clausola con la quale le parti rimettono alla decisione degli arbitri qualsiasi controversia nascente da un determinato rapporto giuridico può essere interpretata, con giudizio riservato al giudice di merito, come **comprensiva anche della materia delle opposizioni all'esecuzione forzata, salvo che in essa non si controverta di diritti indisponibili**. Viceversa, **non possono in alcun caso essere decise dagli arbitri le opposizioni agli atti esecutivi**, avendo queste ad oggetto la verifica dell'osservanza di regole processuali d'ordine pubblico e quindi diritti di cui le parti non possono mai liberamente disporre.*

## Argomentazioni

La Cassazione analizza, innanzitutto le **differenze** – rilevanti ai presenti fini – **tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi**.

	<b>OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE</b>	<b>OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI</b>
<b>Natura del giudizio</b>	<b>Accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente</b>	<b>Valutazione di conformità di un segmento del processo esecutivo alle norme che lo regolano</b>
<b>Giurisprudenza di riferimento</b>	Cass. n. 16610 del 28/07/2011 e n. 10676 del 24/04/2008	Cass. n. 1919 del 25/01/2017 e n. 12642 del 05/06/2014
<b>Di cosa si fa questione</b>	Si fa questione del <b>diritto sostanziale in base al quale il creditore agisce in executivis</b>	Si fa questione della <b>legittimità dei singoli atti esecutivi</b> compiuti dal creditore, dall'ufficiale giudiziario o dal giudice dell'esecuzione
<b>Oggetto del giudizio</b>	<b>Diritto sostanziale del creditore</b>	<b>Violazione delle regole processuali dell'esecuzione forzata</b>

Pertanto:

➤ con riferimento all'**OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE**

Il diritto sostanziale del creditore, al pari di ogni altro **diritto patrimoniale**, è **liberamente disponibile** (salvo che non sia previsto altrimenti dalla legge).

L'opposizione all'esecuzione ex [art. 615 c.p.c.](#), quindi, **può essere decisa dagli arbitri**.

➤ con riferimento all'**OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI**

Le regole processuali dell'esecuzione forzata sono d'**ordine pubblico e quindi inderogabili**; pertanto, l'opposizione agli atti esecutivi ha per oggetto **diritti indisponibili**.

La Cassazione osserva altresì che *“è pur vero che i vizi procedurali non sono deducibili una volta decorso il termine di venti giorni previsto dall'[art. 617 c.p.c.](#), ma non si tratta di un'ipotesi di convalida per acquiescenza, bensì di decadenza dall'azione. Ne costituisce riprova la circostanza che alcuni di questi vizi sono rilevabili d'ufficio anche dopo la scadenza del predetto termine e possono condurre all'adozione di un provvedimento immediatamente terminativo dell'azione esecutiva. Si deve dunque ribadire che le regole dell'esecuzione forzata non sono nella disponibilità delle parti”*.

Da ciò deriva, ai sensi dell'[art. 806 c.p.c., comma 1](#), che la materia **non può essere compromessa in arbitri**.

Ciò posto la Cassazione afferma il principio di diritto sopra riportato, in applicazione del quale cassa, con rinvio, la pronuncia impugnata.

Sul punto, la Cassazione, spiega altresì che:

- *“ragionando diversamente si avrebbe che, in presenza di una clausola arbitrale, la domanda di accertamento negativo del credito azionato rientrerebbe nella competenza degli arbitri, se proposta preventivamente in via d'azione, e in quella dell'autorità giudiziaria ordinaria, se proposta dopo l'inizio dell'azione esecutiva, pur essendovi identità di [causa petendi](#) e di [petitum](#) sostanziale”*;
- un discorso particolare va fatto per l'eccezione di impignorabilità che, pur dovendosi proporre ai sensi dell'[art. 615 c.p.c., comma 2](#), ha ad oggetto talvolta diritti disponibili (ad esempio, nelle ipotesi di cui agli [artt. 514 ss. c.p.c.](#): cfr. Cass. 1961/1980) ed altre volte diritti indisponibili (come espressamente previsto dall'[art. 545 c.p.c.](#), u.c., aggiunto dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132).

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

www.LaNuovaProceduraCivile.com